

**FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI**  
**- DON SALVATORE D'ANGELO-**

PIAZZA MATTEOTTI, 8 - 81024 MADDALONI - CE -  
Tel +39 0823 207 301/2 Fax +39 0823 202 032 1 C.F. 80005090610  
posta elettronica certificata: [direzione@pec.villaggiodeiragazzi.it](mailto:direzione@pec.villaggiodeiragazzi.it)  
sito web: [www.villaggiodeiragazzi.it](http://www.villaggiodeiragazzi.it)

Prot. n. 0140 del 18/09/19

Maddaloni (CE), li 02/09/2019

## Contratto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

TRA

La Fondazione "Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo", Piazza Matteotti, 8 - 81024 Maddaloni (CE), in persona del Commissario straordinario, dott. Felicio De Luca, in qualità di datore di lavoro di seguito definito il "**Committente**"

E

Il libero professionista Ing. Antonio Adinolfi, residente a [redacted] denominato il "**Prestatore**" (di seguito definito anche Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, per brevità, **RSPP**) - estremi dell'assicurazione per la responsabilità professionale [redacted]

di seguito congiuntamente "**le Parti**"

PREMESSO CHE

- il RSPP dichiara di possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi valutati e presenti sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, 32 del D. Lgs 81/08 e a tale fine allega al presente contratto la documentazione attestante il suddetto ruolo impegnandosi a frequentare i corsi di aggiornamento previsti dalla norma.
- tra le Parti sono già intercorse trattative ed intese verbali per concordare la prestazione di servizi professionali da parte del Prestatore nell'attività di RSPP.
- non vi è personale interno in grado di ricoprire tale incarico per mancanza dei requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs 81/08.
- l'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001, può ricorrere al cosiddetto "affidamento diretto", che consiste nella stipula diretta del contratto con una ditta senza la preliminare comparazione delle offerte a seguito di lettere di invito o bando di gara, qualora l'importo del contratto non superi i 2000 euro.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

## Art. 1 Premesse

Le premesse (in seguito "Premesse") sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente contratto, relativamente all'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, costituisce l'unico documento efficace tra le Parti e sostituisce ogni altro accordo scritto o intesa verbale tra le stesse.

## Art. 2 Oggetto

Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali del Prestatore, con il presente accordo conferisce al Prestatore, che accetta, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per le sedi operative nel successivo art. 3.

Il RSPP avrà il compito di svolgere le funzioni proprie del Servizio di Prevenzione e Protezione che sono:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione di questa istituzione scolastica;
- b) elaborazione e aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR);
- c) elaborazione e supervisione del piano d'emergenza ed incontri con gli addetti all'emergenza;
- d) partecipazione alle prove di evacuazione previste;
- e) elaborazione, per quanto di competenza, sia delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/08, sia dei sistemi di controllo di tali misure;
- f) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività di questa istituzione scolastica;
- g) verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e macchinari/attrezzature;
- h) consegna da parte del Prestatore degli elaborati scritti relativi ai resoconti delle riunioni, gli elenchi delle documentazioni mancanti o non complete, le relazioni tecniche sui sopralluoghi effettuati contenenti le segnalazioni di situazioni pericolose e/o non a norma, attestati di partecipazione agli incontri formativi da parte dei dipendenti;
- i) sopralluoghi presso i luoghi di lavoro dei dipendenti dell'Appaltante volto a verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e valutare l'adeguatezza in termini di sicurezza e igiene del lavoro di eventuali nuovi luoghi di lavoro/attrezzature/macchinari;
- j) verifica del registro infortuni;
- k) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro nonché alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. Lgs 81/08;
- l) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs 81/08.
- m) invio di circolari relative agli adempimenti in scadenza o alle nuove disposizioni normative.
- n) proposte relative ai programmi di formazione dei lavoratori;
- o) interfaccia con gli Enti preposti (ASL, SPESAL, ISPettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.).

In particolare, oltre a quanto indicato nella precedente lettera n) il Prestatore, avendone i requisiti, si impegna a fornire annualmente a tutto il personale neo-assunto, o comunque sprovvisto dell'attestato di formazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori e dei preposti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo le modalità, i contenuti e la durata prescritti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Resta inteso che la suddetta formazione, costituita da 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica, deve essere svolta interamente in presenza garantendo un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo. Si sottolinea l'assoluta necessità di prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e, soprattutto, prove pratiche (ad es. utilizzo estintori).

Al termine del predetto corso di formazione il Prestatore rilascerà ai partecipanti l'attestato che deve obbligatoriamente prevedere gli elementi minimi elencati nell'art. 7 dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.



Antonio Chiodo

### **Art. 3 Sedi della prestazione d'opera**

Le prestazioni professionali riguarderanno gli adempimenti tutti individuati nel precedente art. 2 per i seguenti edifici ubicati nel comune di Maddaloni (CE):

- a) Edificio FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI ubicato in Piazza Matteotti, 8;

### **Art. 4 Obblighi del Committente**

Il Committente, avendo presenti le necessità professionali del RSPP, dovrà collaborare fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.

In particolare il Committente, proprio al fine di consentire al RSPP di svolgere al meglio i propri compiti si obbliga a fornire via fax, o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica ordinaria, tutte le informazioni utili relativamente a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive;
- dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- prescrizioni degli organi di vigilanza;
- nominativi dei neo-assunti;
- variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli ambienti di lavoro che dovessero intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.

### **Art. 5 Obblighi del Prestatore**

Il Prestatore, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario - quanto ai propri collaboratori - nei confronti del Committente.

Ad ogni modo, il Prestatore, pur rimanendo vincolato alla prestazione oggetto del presente contratto, avrà la facoltà di avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del Prestatore e sotto la sua responsabilità, e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti del Committente. Il Prestatore si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo.

Il Prestatore, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno conformemente al vigente dettato normativo.

### **Art. 6 Compenso**

In base all'art. 2233 del Cod. Civile ed alla luce dell'importanza dell'attività richiesta per lo svolgimento delle attività sopra descritte e al decoro della professione svolta dal Prestatore, il Committente si obbliga irrevocabilmente a corrispondere al Prestatore, per lo svolgimento dell'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione durante il periodo di efficacia del presente contratto, **una somma complessiva pari a € 2.000 (Euro duemila /00) annuali, oltre oneri fiscali e previdenziali.**

Tale somma dovrà essere corrisposta dal Committente al Prestatore entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore.

### **Art. 7 Riservatezza**

Il RSPP a tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e dal Committente come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

### **Art. 8 Materiali e documentazione**

Il Committente provvederà a fornire al RSPP tutto il materiale necessario allo svolgimento dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al RSPP sarà concesso l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all'incarico.

Alla scadenza del presente accordo, il Prestatore dovrà restituire la suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso.

### **Art. 9 Durata**

Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia a partire dal 01 settembre 2019 e cesserà di produrre i suoi effetti il 31 agosto 2020. Non è previsto il tacito rinnovo.

**Art. 10 Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate:

- qualora il Committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 4 e 8 del presente contratto;
- qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati negli artt. 2 e 5 del presente contratto ed assunti verso il Committente.

**Art. 11 Modifiche**

Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

**Art. 12 Interpretazione**

I titoli degli articoli del presente accordo hanno il solo scopo di riferimento e non influenzeranno in alcun modo il significato o l'interpretazione del presente contratto.

**Art. 13 Tolleranza**

Il mancato esercizio di una delle Parti in una o più occasioni, dei propri diritti a fronte di qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte, non potrà essere considerata come rinuncia a tali diritti o acquiescenza a qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte.

**Art. 14 Richiamo normativo**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e della vigente normativa.

**Art. 15 Registrazione de contratto**

Le spese per la eventuale registrazione del presente contratto saranno a totale carico del Prestatore.

**Art. 16 Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente contratto il Foro competente a decidere sarà quello di Santa Maria C.V..

Letto, Confermato e Sottoscritto.


**I contraenti****IL COMMISSARIO STARORDINARIO**

Legale rappresentante

Dott. Felice DE LUCA

**IL LIBERO PROFESSIONISTA**

Ing. Antonio ADINOLFI



Ai sensi e per gli effetti degli 1341, 1342, c.c. il Prestatore dichiara di avere attentamente letto e di accettare specificamente il contenuto delle seguenti clausole del presente contratto:

- Art. 5 - Obblighi del Prestatore
- Art. 6 - Compenso
- Art. 9 - Durata
- Art. 10 - Clausola risolutiva espressa
- Art. 16 - Foro competente

Il LIBERO PROFESSIONISTA Ing. Antonio ADINOLFI